

Tribunale di Nola

Procedura ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 66 e 67 CCI

ed in subordine la liquidazione controllata art. 278 CCI

INDICE

1.	PREMESSA	1
2.	REDDITO E SPESE CORRENTI DEL NUCLEO FAMILIARE	2
3.	ANALISI DELLA POSIZIONE DEBITORIA GLOBALE	3
4.	CAUSE DELL'INDEBITAMENTO	4
5.	MODALITÀ DELLA PROPOSTA	5
6.	SINTESI DEL PIANO	6

1. PREMESSA

Il sottoscritto Dott. Massimo Rubino, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili presso il Tribunale di Nola al nr. 1221 Sez. A e al Registro dei Revisori Contabili al nr. 1523 IV° serie speciale nr. 1 Gazzetta Ufficiale del 04.01.2002 con Studio in _____

_____ è stato nominato Gestore della Crisi dall'Occ - ODCEC Nola con Provvedimento del 18 dicembre 2024 con il numero di protocollo 2362/2024 nella procedura richiesta dalla Sig.ra Del Pezzo Imma nata il 27.01.80 a Pomigliano D'arco – 80038 - (Na), CF: DLP MMM 80A67 G812H e dal Sig. Bolognini Salvatore nato il 23.12.80 a Napoli, CF: BLG SVT 80T23 F839H e residenti _____

Per la presente procedura i ricorrenti sono coadiuvati dall'advisor finanziario Dott.ssa Giuseppina Ciccarelli con Studio in _____ con domicilio pec digitale pinaciccarelli@pec.it.

Lo scrivente Gestore Dott. Massimo Rubino ha accettato l'incarico e dichiara di essere in possesso dei requisiti di legge.

Altresì,

ATTESTA CHE

- a) non è legato ai debitori e/o a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- b) è in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile;
- c) non ha prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale.

Presupposti di ammissibilità

Il legislatore, in un perdurante periodo di crisi economica ha concesso la possibilità ai soggetti qualificati "sovraindebitati" di recuperare le risorse finanziarie necessarie per affrontare un progetto di vita dignitoso, modificando, così, la composizione della attuale posizione debitoria.

Nella fattispecie in esame si ritiene che sussistono i requisiti (oggettivi e soggettivi) per essere ammessi al sovraindebitamento, precisamente alla procedura di ristrutturazione dei debiti ex artt. 66 e 67 CCI, in quanto i Sig.ri Del Pezzo/Bolognini:

- 1. sono coniugati in regime di comunione di beni;

2. versano in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. c) del D.Lgs n.14/2019 (stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile o certa l'insolvenza in quanto i debitori non sono più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni);
3. sono consumatori ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. e) del D. Lgs n.14/2019 (persona fisica che agisce per scopi estranei ad attività d'impresa o professionale eventualmente svolta);
4. non sono stati e sdebitati negli ultimi cinque anni;
5. non hanno già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
6. non hanno causato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
7. non sono soggetti e/o assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
8. hanno fornito la documentazione che consente di ricostruire compiutamente la situazione finanziaria, economica e patrimoniale, ossia:
 - o Elenco analitico dei creditori con l'indicazione dei crediti vantati da ciascuno;
 - o Certificato di Residenza
 - o Certificato di stato di famiglia
 - o Ultime tre Certificazioni Uniche
 - o Situazione patrimoniale
 - o Crif
 - o Elenco spese correnti

I ricorrenti, si sono assunti la responsabilità della consegna della documentazione necessaria per l'accesso alla procedura, hanno collaborato alla predisposizione del piano di ristrutturazione dei debiti.

Lo scrivente gestore, esaminato i documenti, ha reso la stesura della presente relazione particolareggiata.

A completamento di ogni adempimento richiesto dalla legge sulla composizione della crisi di sovraindebitamento, con particolare riferimento agli articoli 8 e 9 della medesima disposizione legislativa, il Professionista è chiamato a redigere una relazione particolareggiata della crisi e dunque, a riferire oltre ai presupposti oggettivi e soggettivi per l'ammissione alla procedura anche i seguenti temi:

1. Indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni indicate;
2. Analisi dell'incapacità del debitore ad adempiere le obbligazioni assunte;
3. Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo del piano, nonché sulla possibile convenienza dello stesso.

Ulteriore requisito fondamentale affinché si possa accedere alla procedura, è la valutazione della diligenza impiegata nell'assumere volontariamente le obbligazioni che, a parere della scrivente, è strettamente collegata al requisito della "meritevolezza" che, seppur espunto dal decreto ristori, convertito in L. 176/2020, è comunque collegata all'assenza di colpa grave, malafede e di atti in frode ai creditori.

Il fine ultimo del legislatore è quello di evitare che il debitore possa assumere comportamenti opportunisti, indebitandosi ingiustificatamente per poi fare ricorso allo strumento della composizione crisi per la liberazione delle obbligazioni assunte.

Orbene, nel caso de quo, si ritengono superati tali requisiti prontamente rilevabili nella presente relazione particolareggiata con i contenuti di cui all'art. 68, co. 2.

Si procederà, quindi, a relazionare circa la proposta di piano formulata dal ricorrente al fine di analizzare la fattibilità del piano ed asseverare i dati e le informazioni acquisite.

2. REDDITO E SPESE CORRENTI DEL NUCLEO FAMILIARE

Composizione familiare

Il nucleo familiare è composto, oltre che dai debitori, anche da due figli minori in età scolastica, meglio specificato nello stato di famiglia.

Elenco delle entrate mensili

Il Signor Bolognini Salvatore è lavoratore dipendente con qualifica di operaio tranciatore per la società

Assunto con contratto a tempo indeterminato dal 01.07.2022, conseguendo un reddito annuo lordo pari a circa €. 20.504,00 e in media un reddito mensile di circa €. 1.450,00.

Le uniche entrate mensili di cui si dispone sono rappresentate dal reddito di lavoro dipendente del sig. Bolognini che ammontano a circa €. 1.450,00

TOTALE ENTRATE	€ 1.450,00
-----------------------	-------------------

Elenco delle spese mensili

La famiglia sostiene in media una spesa mensile di circa euro 1.150,00 di cui:

Vitto	€ 200,00
-------	----------

Utenze	€ 150,00
Fitto	€ 680,00
Trasporto	€ 120,00
Totale Uscite	€ 1.150,00

3. ANALISI DELLA POSIZIONE DEBITORIA GLOBALE

Il Legislatore ha introdotto nell'ordinamento italiano lo strumento della "Ristrutturazione dei Debiti" indirizzato esclusivamente ai debitori non assoggettabili alle procedure concorsuali.

La procedura di "Composizione della crisi da sovraindebitamento" è stata introdotta per disciplinare la crisi in presenza di soggetti non fallibili, ma eccessivamente indebitati, consentendo la predisposizione di un piano di ristrutturazione/rinegoziazione della complessiva posizione debitoria. Affinché il debitore possa accedere alla predetta procedura, è necessario che versi in una situazione di perdurante di sovraindebitamento, che ricorre quando si verifica una situazione continua di squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile.

Dalla verifica della posizione debitoria dell'istante è emerso che l'ammontare dei debiti scaduti gravanti sul debitore è la seguente:

MASSE PASSIVE Sig.re Bolognini

PASSIVO PATRIMONIALE	
Comune Pomigliano	€ 1.813,00
A.E. Riscossione ¹	€ 11.161,14
Compass spa	€ 16.171,46
Banca IBL	€ 16.560,00
Banca MPS	€ 2.135,88
Polizia Municipale Pomigliano	€ 975,00

¹ Equitalia Spa: multe autostradali

Axpo Italia spa	€ 364,40
Polizia Municipale Casalnuovo	€ 173,00
Comune di Cellole	€ 891,62
Banca Mediolanum	€ 2.271,69
Totale Passivo	€ 53.689,55

MASSE PASSIVE Sig.ra Del Pezzo

A.E. Riscossione ²	€ 1.162,36
Totale Passivo	€ 1.162,36

4. CAUSE DELL'INDEBITAMENTO

I giovani debitori Bolognini /Del Pezzo hanno contratto matrimonio nell'anno 2008 in regime di comunione di beni.

Nella neo famiglia, l'unico lavoratore è il Sig. Bolognini il quale è sempre stato assunto con contratti a tempo determinato determinandone la precarietà del lavoro stesso svolgendo mansioni lavorative in vari altri settori merceologici quali la ristorazione, edilizia, manifatturiere etc. Tale motivo, induce i coniugi, appena sposati, ad accettare l'invito di vivere presso la casa dei genitori della ricorrente, (evitando di sostenere un fitto mensile per locare l'abitazione da adibire a casa coniugale), fino alla morte del papà della Sig.ra Del Pezzo.

Successivamente, con l'ampliamento del nucleo familiare, gli istanti necessitavano di uno spazio più confortevole ed idoneo alla crescita dei figli, e decisero di locare un'immobile più grande, idoneo per la famiglia e al contempo la possibilità di ospitare anche la mamma della Sig.ra Del Pezzo. L'anziana donna, dotata di un reddito da pensione, contribuiva con gli istanti alle spese correnti della famiglia. Il canone di locazione attuale è di € 680,00 mensili. Tale canone, era fattibile data la

² Equitalia Spa: multe autostradali e bollo auto

contribuzione alle spese della anziana signora.

Tuttavia le condizioni di salute della peggiorano tanto che fu necessario trasferirla presso una RSA, dotata di assistenza per le cure specialistiche. Detto evento, ha determinato per gli istanti, il venir meno dell'aiuto finanziario che l'anziana donna apportava alla famiglia. Pertanto, alle già difficili condizioni finanziarie della famiglia composta da quattro persone, gli istanti e i due figli minori in età scolastica, è venuto meno anche il supporto economico della mamma della Sig.ra Del Pezzo, determinando quindi, in primis lo stato di disequilibrio finanziario.

Tali circostanze, hanno inciso negativamente per la famiglia, determinando quindi, il ricorso al credito al fine di far fronte alle spese familiari. I ricorrenti, quindi, sono entrati in un c.d. *loop finanziario* determinato dalla stipula di finanziamenti per rifinanziarsi e coprire le rate dei precedenti finanziamenti, aggravando così la propria esposizione finanziaria. L'odierno sovraindebitamento, quindi, lungi dall'essere stato causato per colpa grave e/o per malafede, ma la motivazione va individuata, in primis, dalla precarietà del lavoro del Sig. Bolognini e successivamente il venir meno dell'apporto finanziario della famiglia. I debitori, consapevoli della grave situazione in cui versa, ritengono che la proposta di ristrutturazione sia l'unica soluzione percorribile per soddisfare i propri creditori. Nel rispetto della ratio della legge, si auspicano la possibilità di ottenere un'altra chance di vivere dignitosamente insieme alla famiglia.

Il Sig. Bolognini, sebbene abbia iniziato a lavorare sin dalla giovane età in vari settori economici, come manovale, operaio edile, operaio di fabbrica, ristoratore ecc. è stato assunto sempre con contratti di lavoro a tempo determinato.

Questa precarietà del lavoro, oggi è stata superata con l'assunzione a tempo indeterminato con l'impresa

a.) La diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni.

Attraverso i colloqui con i debitori, si è avuto modo di verificare il comportamento assunto dagli stessi, nonché la diligenza e la correttezza nell'assumere le proprie obbligazioni. Il Sig. Bolognini al momento della stipula del primo finanziamento era nelle condizioni di poter assumere l'obbligo contrattuale, in quanto dotato di un reddito da lavoro certo e sostenuto anche dai familiari. Solo successivamente, le vicende familiari ed in particolare, il venir meno alla contribuzione delle spese da parte della madre della Sig.ra Del Pezzo hanno inciso negativamente sull'asset-finanziario familiare. La legge sul sovraindebitamento, a fronte di un oggettivo aumento della popolazione

insolvente e del credito al consumo, si pone l'obiettivo di ristrutturare integralmente la situazione debitoria del soggetto interessato evitando, a determinate condizioni, che una persona possa essere inseguita dai debiti per tutta la vita ed offrendo allo stesso la c.d. "*seconda chance*", ossia la prospettiva di un pieno reinserimento economico e sociale.

Si pone all'attenzione dell'Ill.mo Giudicante che, a parere dello scrivente, i coniugi risultano molto provati per la situazione debitoria in cui versano. Si rappresenta la volontà dei debitori di ritrovare un equilibrio finanziario tale da onorare le obbligazioni assunte e al contempo permetta alla famiglia di vivere una vita dignitosa e serena.

b.) Esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte.

Il Sig. Bolognini è lavoratore dipendente con contratto a tempo indeterminato da circa un paio d'anni. Le cause quindi, sono da ricercarsi nella sproporzione finanziaria tra le entrate prontamente disponibili, le spese correnti per la famiglia e le obbligazioni assunte.

Da qui, appare ovvio che gli istanti non potranno liberarsi dal peso dei propri debiti se non attraverso l'istituto del sovraindebitamento. Ad oggi, la situazione reddituale dei debitori è certa, garantita dal contratto di lavoro a tempo indeterminato del sig. Bolognini, circostanza questa che determina la possibilità di offrire ai creditori una rata mensile certa.

L'omologa della proposta de quo, porterebbe un vero e proprio ordine nei pagamenti dei debiti e una seconda chance di vita.

c.) Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore.

I documenti prodotti dagli istanti sono ritenuti sufficienti alla redazione del piano e della presente relazione. Da quanto esibito si è potuto ricostruire la composizione del nucleo familiare, le entrate e il patrimonio, la debitoria complessiva che unitamente alle spese, hanno consentito la redazione della presente relazione.

d.) Costi della procedura

I compensi dello scrivente che a norma dell'art. 15, comma 9, legge n.3/2012, sono determinati secondo i parametri previsti dal DM 24.09.2014 n. 202 e D.M. 25.01.2012, n. 30:

Gestore della Crisi € 2.500,00 oltre accessori di legge.

Advisor € 2.500,00 oltre accessori di legge.

e.) Valutazione sul merito creditizio

L'art. 68, comma 3, CCI, impone al Gestore della Crisi da Sovraindebitamento di indicare se il soggetto finanziatore "abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso stile di vita".

Il suo nucleo familiare è altresì composto da due figli, oltre il coniuge.

Il nuovo art. 9, comma 3 bis, l. 3/2012 mod. L. 176/2020 impone al Gestore della Crisi da Sovraindebitamento di indicare se il soggetto finanziatore "*abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso stile di vita*".

Ai sensi dell'art 124 bis T.U.B, prima della conclusione del contratto di finanziamento, l'intermediario finanziario deve valutare il merito creditizio del consumatore.

In sostanza il finanziatore, preliminarmente all'erogazione del credito, durante la fase istruttoria, deve accertare la solidità del soggetto affidato al fine anche di garantire al prestatore il sicuro rimborso delle somme erogate.

Nel caso in cui il consumatore immeritevole sia stato ulteriormente finanziato, l'istituto di credito si può ritenere responsabile per complicità nell'inadempimento del comune debitore, in quanto il progressivo incremento della somma dovuta concorrerà al deterioramento della condizione economica del debitore anziché attenuarla (cfr cass. n. 7030/2006). Nell'ipotesi di erogazione di un "*credito non sostenibile*" a seguito di violazione dell'obbligo di astensione, in conseguenza dell'esito negativo della valutazione del merito creditizio, l'opinione maggioritaria ritiene possibile concedere al debitore-consumatore corretto la dilatazione dei termini di pagamento delle rate, la riduzione o addirittura l'eliminazione degli interessi moratori, e nei casi più gravi di inadempimento da parte del creditore, la riduzione o l'eliminazione degli interessi compensativi.

Gli istituti finanziari hanno continuato ad erogare i prestiti nonostante l'evidente superamento della soglia di sostenibilità in relazione al reddito medio mensile, tenuto conto della scala di equivalenza ISEE relativa all'assegno sociale.

Di seguito si indica in Tabella l'incidenza dei finanziamenti sullo stipendio medio mensile. La valutazione del merito creditizio è stata effettuata con il calcolo di lavoro excel che tiene conto dell'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato con il parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza ISEE di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5/12/2013 n. 159. (art. 68, comma 3).

Dalle determinazioni effettuate circa la soglia di povertà e il reddito mensile del Sig. Bolognini le banche non avrebbero dovuto concedere prestiti.

Soglia di povertà assoluta nel 2021: € 1.054,00

Soglia di povertà assoluta nel 2022: € 1.150,00

Soglia di povertà assoluta nel 2023: € 1.210,00.

Orbene, nel piano di ristrutturazione *de quo* siamo in presenza di n. 4 (quattro) finanziamenti, tra cui una cessione del quinto e una delega di pagamento.

Appare il caso di far notare all'Ill.mo Giudice che ci troviamo di fronte ad una classica fattispecie di **“concessione abusiva del credito al consumatore”**;

L'istituto finanziario Compass spa ha erogato il primo prestito al Sig. Bolognini nell'anno 09/2021, quando le condizioni reddituali erano al limite della soglia di povertà, tali quindi, da non poter onorare l'obbligazione assunta. Nell'anno 2022 la Compass spa concede un nuovo prestito.

Entrambi garantiti dall'emissioni di titoli di credito (cambiali),

Nel Novembre 2023 la Banca IBM concede al Sig. Bolognini un primo prestito con cessione del quinto dello stipendio e un ulteriore prestito nell'anno 2024 con delega di pagamento.

I ricorrenti, quindi, sono entrati in un c.d. loop finanziario determinato dalla stipula di finanziamenti per rifinanziarsi e coprire le rate dei precedenti finanziamenti, aggravando così la propria esposizione finanziaria. Ciò ha determinato lo stato dello odierno sovraindebitamento.

f.) Garanzie offerte ai creditori e sostenibilità del piano

Il piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore, può prevedere qualsiasi modalità di soddisfazione dei crediti, anche mediante la cessione dei crediti futuri.

Il Legislatore ha disciplinato un'ampia gamma di modalità di soddisfazione dei crediti, tra cui l'impegno di redditi non ancora presenti ovvero i cosiddetti “redditi futuri”, tra questi emergono maggiormente meritevoli di tutela quelli derivanti da lavoro dipendente, redditi originati da pensioni e le rendite. Come già ampiamente riferito, la garanzia che il ricorrente può offrire ai propri creditori è rappresentata dall'unica fonte di reddito proveniente dal rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

g.) Giudizio sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

Il nuovo codice della crisi d'impresa e d'insolvenza non prevede più per il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore un giudizio sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

Si precisa che gli istanti non sono titolari di beni immobili da sottoporre alla liquidazione.

Il Sig. Bolognini è titolare di due beni mobili registrati (motociclo e auto) di scarso valore commerciale. Procedere alla vendita degli stessi non comporterebbe per i creditori alcuna

convenienza, in quanto, il valore degli stessi, non sarebbe sufficiente neanche a coprire le spese della vendita pubblica (perizia, trascrizione, compenso liquidatore ecc).

A parere dello scrivente Dott. Rubino Massimo, la proposta di ristrutturazione del debito dei Signori Bologni/Del Pezzo risulta essere conveniente per i creditori rispetto all'alternativa liquidatoria dei beni.

I ricorrenti resosi conto della grave situazione debitoria in cui versano, si sono rivolto altresì ad un professionista per ricorrere alla procedura di Ristrutturazione del Debito.

5. MODALITÀ DELLA PROPOSTA

Creditore	Valore nominale	Debito residuo	Pred./Privilegio	Chirografo	%
Occ.	€ 3.050,00	€ 3.050,00	€ 3.050,00		100 %
Advisor	€ 3.050,00	€ 3.050,00	€ 3.050,00		100%
Comune Pomigliano	€ 1.813,00	€ 1.813,00		€ 544,00	30%
A.E. Riscossione	€ 11.161,14	€ 11.161,14		€ 3.348,00	30%
Compass Spa	€ 16.171,46	€ 16.171,46		€ 4.851,00	30%
Banca IBL	€ 16.560,00	€ 16.560,00		€ 4.968,00	30%
Banca MPS	€ 2.135,88	€ 2.135,88		€ 641,00	30%
Polizia Municipale Pomigliano	€ 975,00	€ 975,00		€ 293,00	30%
Polizia Municipale Casalnuovo di Na.	€ 173,00	€ 173,00		€ 52,00	30%
Comune Cellole	€ 891,62	€ 891,62		€ 267,00	30%
Axpo Italia spa	€ 364,40	€ 364,40		€ 109,00	30%
Banca Mediolanum Spa	€ 2.271,69	€ 2.271,69		€ 682,00	30%
A.E. Riscossione (moglie)	€ 1.162,36	€ 1.162,36 ³	€ 649,00		100%

³ di cui € 648,73 per bollo auto ed € 513,63 per multe autostradali

A.E. Riscossione (moglie)				€ 154,00	30%
TOTALE	€ 59.779,55	€ 59.779,55	€ 6.749,00	€ 15.909,00	

La situazione debitoria complessiva evidenziata in tabella è di € 22.658,00 (€ 15.909,00 + € 6.749,00).

I debitori propongono di pagare il 100% per le spese della procedura di sovra-indebitamento che ammontano a euro 6.100,00 in prededuzione, di cui euro € 2.500,00 + oneri di legge al Gestore della Crisi nella persona del Dott. Massimo Rubino ed € 2.500,00 + oneri di legge alla Dott.ssa Giuseppina Ciccarelli in qualità di advisor finanziario, il cui pagamento verrà soddisfatto con il pagamento iniziale del 70% ed il residuo 30% alla fine del piano. Il 30% a tutti i creditori chirografari.

6. SINTESI DEL PIANO

Attese le entrate mensili rappresentate dal reddito da lavoro dipendente del Sig. Bolognini che ammontano a € 1.450,00 e la somma di cui i ricorrenti necessitano per soddisfare le esigenze familiari sono di circa € 1.150,00 al mese, il Sig. Bolognini, in maniera ragionevole, può destinare per la proposta di piano la somma mensile di € 300,00 da distribuire tra i vari creditori.

Il debito complessivo è pari ad euro 22.658,00.

Il primo pagamento avverrà entro 30 giorni dall'omologa.

I debitori propongono il pagamento di nr. 75 rate mensili di € 300,00 a partire dal secondo mese successivo dalla data dell'omologa per un totale complessivo di € 21.600,00 oltre la prima rata di € 158,00 entro 30 giorni dall'omologa.

Il piano durerà circa 6 anni.

Alla luce di tutto fin qui esposto,

RILEVATO CHE

- i debitori si trovano in stato di sovra-indebitamento;
- la proposta del piano risulta ammissibile;
- la proposta del piano rispetta le disposizioni di legge (elenco creditori con indicazione delle somme dovute, elenco di tutti i beni posseduti, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del nucleo familiare corredato dal certificato dello stato di famiglia);
- sono state indicate le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal consumatore nello assumere volontariamente le obbligazioni;
- sono state esposte le ragioni dell'incapacità dei debitori di adempiere le obbligazioni;
- è stata verificata l'inesistenza di atti impugnati dai creditori;

- è stata verificata l'attendibilità della documentazione.

VERIFICATO

- ⇒ che è stata esaminata la proposta di piano che prevede il pagamento dei creditori distinti in classi omogenee attraverso lo stipendio mensile del ricorrente Bolognini;
- ⇒ che sono state consultate le banche dati pubbliche (Crif) al fine di verificare l'attendibilità delle informazioni fornite;
- ⇒ che è stata eseguita un'attività di riscontro dei dati con le informazioni reperibili dagli uffici tributari;
- ⇒ che i controlli e le verifiche eseguite sulla documentazione messa a disposizione dal debitore e dal consulente consentono di esprimere un giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione prodotta;
- ⇒ che i dati esposti nel ricorso introduttivo ex art. 66 e 67 e suc. del CCII trovano sostanziale corrispondenza con i dati indicate nelle banche dati;
- ⇒ che l'elenco analitico ed estimativo dei beni personali risulta completo e consente l'immediato riscontro della natura delle attività che compongono il patrimonio del ricorrente;
- ⇒ che l'elenco dei creditori consente di individuare l'ammontare dei loro crediti e le cause legittime di prelazione;
- ⇒ che non vi sono motivi palesi, oggettivi e conosciuti, alla data attuale, che possano far ritenere che le ipotesi di pagamento dei creditori indicate nella domanda non siano ragionevoli o non permettano, in via prognostica, l'esecuzione del piano come proposto ai creditori.

Per quanto sopra riportato e rappresentato, il dott. Massimo Rubino iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti presso il Tribunale di Nola e Gestore della Crisi da Sovraindebitamento

ATTESTA

la veridicità dei dati esposti e la fattibilità della proposta di ristrutturazione del debito dei consumatori.
La presente relazione è composta da n. 14 pagine.

Pomigliano D'Arco li, 21.03.2025

Gestore della Crisi
Dott. Massimo Rubino

TRIBUNALE DI NOLA

Ristrutturazione del Debito Bolognini/Del Pezzo 99-1/2025

Giudice Delegato dott.ssa Rosa Napolitano

Advisor dott.ssa Giuseppina Ciccarelli _ O.C.C. dott. Massimo Rubino

Integrazione

1

Il dott. Massimo Rubino, in qualità di Gestore della Crisi da Sovraindebitamento, nominato dall'ODCEC di Nola, nel procedimento nr. 99-1/2025 Tribunale di Nola promosso dai sig.ri Bolognini/Del Pezzo, integra il Piano (inviato a mezzo pec il giorno 09.06.2025) a seguito di ulteriori esposizioni debitorie.

Alla luce delle ulteriori precisazioni del credito si presenta il nuovo piano di ammortamento integrato per i seguenti creditori:

1. Agenzia Entrate Riscossione:

(Ruolo N. 2025/002485 in cartella esattoriale nr. 071 2025 00822081 44 000 di € 264,34 taxa automobilistica anno 2020 Ente Regione Campania) trattasi di credito chirografario falcidiato al 30% e la somma da inserire nel piano è € 79,00;

2. Polizia Municipale del Comune di Pomigliano D'Arco:

(verbale nr. 006498/T/24 di € 101,97 e verbale nr. 003638/H/25 di € 105,97. Totale debito di € 207,94) trattasi di credito chirografario falcidiato al 30% e la somma da inserire nel piano è di € 62,00;

3. Comune di Gallipoli:

(Lettera di pagamento n. 643/2025 di € 185,26) trattasi di credito chirografario falcidiato al 30% e la somma da inserire nel piano è di € 55,00;

4. Napoli Obiettivo Valore (ex Municipia Spa):

(Comunicazione n. 20250002463140224509161 di € 728,51) trattasi di credito chirografario falcidiato al 30% e la somma da inserire nel piano è di € 218,00;

5. Municipia Spa:

(Pignoramento presso terzi nr. 20250002181711120728757 del 11.07.2025 per la somma di € 407,67 notificato al datore di lavoro oltre la notifica della propria precisazione del credito allo scrivente Gestore in data 30.07.2025 per la somma totale di € 562,61 (€ 407,67 debito + € 154,94 per l'istanza), trattasi di credito chirografario falcidiato al 30% e la somma da inserire nel piano è di € 169,00.

Totale da inserire nel piano € 583,00

PIANO DI AMMORTAMENTO INTEGRATO

La situazione debitoria complessiva evidenziata in tabella è di € 25.428,00 (€ 24.845,00 piano del 09.06.2025 + € 583,00 integrazione)

I debitori propongono il pagamento di nr. 84 rate mensili di € 300,00 + nr. 1 rata da 228,00 entro 30 giorni dall'omologa.

Si precisa che il credito O.C.C. sarà versato nella misura del 70% all'inizio dei pagamenti e il 30% alla fine del piano. (Credito O.C.C. € 3.050,00 di cui € 2.135,00 all'inizio e € 915,00 alla fine dei pagamenti comprensivi di iva).

Elenco Creditori (*integrazione credito)

Creditore	Pred. / Priv.	Chirografo	%
O.C.C	€ 3.050,00		100 %
Advisor	€ 3.050,00		100%
✓ AER	€ 2.165,00		100%
✓ AER*		(€ 3.792,0 + € 79,00) € 3.871,00	30%
✓ Compass Spa		€ 5.232,00	30%
✓ Banca IBL		€ 4.968,00	30%
✓ Banca MPS		€ 641,00	30%
✓ PM Pomigliano*		(€ 293,00 + € 62,00) € 355,00	30%
✓ PM Casalnuovo		€ 52,00	30%
✓ Comune Cell.		€ 267,00	30%

✓ Axpo Italia Spa		€ 109,00	30%
✓ Banca Mediolanum		€ 682,00	30%
✓ Comune Pomigliano		€ 544,00	30%
✓ Comune di Gallipoli*		<u>€ 55,00</u>	
✓ Napoli O.V.*		<u>€ 218,00</u>	
✓ Municipia Spa*		<u>€ 169,00</u>	
TOTALE	€ 8.265,00	€ 17.163,00	

Esecuzione del piano

Dalla rata n. 1 alla rata n. 7 di € 300,00

CREDITORE	CREDITO	Debito residuo	Mod. pag.
O.C.C.	€ 2.135,00	7 x € 300,00 (€ 2.100,00) Residuo € 35,00	Bonifico

La rata n. 8 di € 300,00

CREDITORE	CREDITO	Debito residuo	Mod. pag.
OCC Advisor	€ 35,00 € 3.050,00	Estinto Residuo € 2.785,00	Bonifico Bonifico

Dalla rata n. 9 alla rata n. 17 € 300,00

CREDITORE	CREDITO	Debito residuo	Mod. pag.
Advisor	€ 2.785,00	9 x € 300,00 (€ 2.700,00) Residuo € 85,00	Bonifico

Rata n. 18 di € 300,00 (€ 85+ € 215)

CREDITORE	CREDITO	Debito residuo	Mod. pag.
Advisor AER Privilegiato	€ 85,00 € 2.165,00	Estinto Residuo € 1.950,00	Bonifico

Dalla Rata n. 19 alla rata n. 24 di €. 300,00

CREDITORE	CREDITO	Debito residuo	Mod. pag.
AER Priv	€ 1.950,00	€ 300,00 x 6 = € 1.800,00 Residuo € 150,00	Bonifico

Rata n. 25 da € 300

CREDITORE	CREDITO	Debito residuo	Mod. pag.
AER Priv	€ 150,00	Estinto	Bonifico
AER Chirografo*	€ 3.871,00	Residuo € 3.721,00	Bonifico

Rata n. 26 alla rata 37 di € 300,00

CREDITORE	CREDITO	Debito residuo	Mod. pag.
AER Chirografo	€ 3.721,00	€ 300 x 12 = 3.600,00 Residuo € 121,00	Bonifico

Rata n. 38 di € 300,00

CREDITORE	CREDITO	Debito residuo	Mod. pag.
AER Chirografo	€ 121,00	Estinto	Bonifico
Compass	€ 5.232,00	Residuo € 5.053,00	Bonifico

Rata n. 39 alla rata 54 di € 300,00

CREDITORE	CREDITO	Debito residuo	Mod. pag.
Compass spa	€ 5.053,00	(16 x € 300) € 4.800 Residuo € 253,00	Bonifico

Rata n. 55 di € 300,00

CREDITORE	CREDITO	Debito residuo	Mod. pag.
Compass spa	€ 253,00	Estinto	Bonifico
Banca IBL	€ 4.968,00	Residuo € 4.921,00	Bonifico

Rata n. 56 alla 71 di € 300,00

CREDITORE	CREDITO	Debito residuo	Mod. pag.
Banca IBL	€ 4.921,00	(€ 300 x 16) € 4.800 Residuo € 121,00	Bonifico

Rata n. 72 di € 300,00

CREDITORE	CREDITO	Debito residuo	Mod. pag.
Banca IBL	€ 121,00	Estinto	Bonifico
MPS	€ 641,00	Residuo € 462,00	Bonifico

Rata n. 73 di € 300,00

CREDITORE	CREDITO	Debito residuo	Mod. pag.
MPS	€ 462,00	Residuo € 162,00	Bonifico

Rata n. 74 di € 300,00

CREDITORE	CREDITO	Debito residuo	Mod. pag.
MPS	€ 162,00	Estinto	Bonifico
PM Pomigliano	€ 355,00	Residuo € 217,00	Bonifico

Rata n. 75 di € 300,00

CREDITORE	CREDITO	Debito residuo	Mod. pag.
PM Pomigliano*	€ 217,00	Estinto	Bonifico
PM Casalnuovo	€ 52,00	Estinto	Bonifico
Comune di Cellole	€ 267,00	Residuo € 236,00	Bonifico

Rata n. 76 di € 300,00

CREDITORE	CREDITO	Debito residuo	Mod. pag.
Com. Cellole	€ 236,00	Estinto	Bonifico
Axpo Italia	€ 109,00	Residuo € 45,00	Bonifico

Rata n. 77 di € 300,00

CREDITORE	CREDITO	Debito residuo	Mod. pag.
Axpo Italia	€ 45,00	Estinto	Bonifico
Banca Mediolanum	€ 682,00	Residuo € 427,00	Bonifico

Rata n. 78 e 79 di € 300,00

CREDITORE	CREDITO	Debito residuo	Mod. pag.
Banca Mediolanum	€ 427,00	€ 300 x 2 = € 600,00	Bonifico
Comune Pomigliano	€ 544,00	Residuo € 371,00	Bonifico

Rata n.80 e 81

CREDITORE	CREDITO	Debito residuo	Mod. pag.
Comune Pomigliano	€ 371,00	€ 300 x 2 = € 600,00	Bonifico
Comune di Gallipoli*	€ 55,00	Estinto	
Napoli O.V. *	€ 218,00	Residui € 44,00	

Rata n.82 di € 300,00

CREDITORE	CREDITO	Debito residuo	Mod. pag.
Napoli O.V. *	€ 44,00	Estinto	Bonifico
Municipia Spa*	€ 169,00	Estinto	Bonifico
O.C.C.	€ 915,00	Residuo € 828,00	

Rata n. 83 e 84

CREDITORE	CREDITO	Debito residuo	Mod. pag.
O.C.C.	€ 828,00	€ 300 x 2 = € 600,00 Residuo € 228,00 Estinto	Bonifico Rata iniziale

Pomigliano D'Arco 25.09.2025

Gestore delle Crisi
Dott. Massimo Rubino



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SECONDA SEZIONE CIVILE**

n. R.G. procedimento unitario 99-1/2025

Il Tribunale, in composizione monocratica e nella persona del giudice dott.ssa Rosa Napolitano,

nel procedimento iscritto al n. p.u. 99-1/25 promosso da **Del Pezzo Imma**, nata il 27.01.80 a Pomigliano D'Arco (Na) CF: DLPMMM80A67G812H, e **Bognini Salvatore**, nato il 23.12.80 a Napoli, CF: BLGSVT80T23F839H, residenti in

con l'ausilio della dott.ssa
Giuseppina Ciccirelli (Advisor finanziario) con studio in

tramite il Gestore della crisi, nominato dall'Organismo di
Composizione della crisi da sovraindebitamento dell'Ordine dei Commercialisti di
Nola nella persona del Dottor Massimo Rubino con studio in

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

1. Con ricorso depositato in data 31/3/2025 da Del Pezzo Imma e Bognini Salvatore hanno chiesto all'intestato Tribunale l'omologa di un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. CCII che prevede:

- attivo destinabile alla procedura pari ad € 22.658,00 derivante dalla corresponsione di nn. nr. 75 rate mensili (circa 6 anni) di € 300,00+ nr. 1 rata da 158,00 a partire da 30 giorni dall'omologa, il cui versamento è garantito dal reddito mensile da lavoro a tempo indeterminato dell'istante Bognini Salvatore;
- Previsione di differenti percentuali di soddisfacimento dei creditori:

- OCC e advisor che hanno assistito i ricorrenti nella predisposizione della proposta: 100% del credito (in particolare, è previsto che il credito Occ sarà versato nella misura del 70% all'inizio dei pagamenti ed il 30% alla fine del piano);
- creditore privilegiato Agenzia delle Entrate Riscossione: 100% del credito;
- creditori chirografari: 30% del credito;

Con decreto depositato in data 05.05.2025 il giudice designato, dott.ssa Rosa Napolitano ha dichiarato ammissibile la proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposti, ha disposto su richiesta dei debitori e ai sensi dell'art. 70 comma 4 CCII il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei consumatori sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, nonché la sospensione della cessione del quinto relativa al contratto n. 819487 stipulata con la Banca IBL e la sospensione della delega di pagamento relativa al contratto n. 896174 stipulata con la Banca IBL; ha, altresì, ordinato che *“la proposta, il piano, unitamente alla documentazione allegata, ed il presente decreto siano comunicati a cura dell'OCC, presso la residenza o la sede legale di ciascun creditore, alternativamente per telegramma, lettera raccomandata A/R, telefax, mail certificata entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, con espresso avvertimento ai creditori che: a) ai sensi dell'art. 70 comma 2 CCI devono comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in mancanza di comunicazione, ai sensi dell'Art. 70 comma 3 CCI le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria; b) nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione. che la proposta e il presente decreto siano pubblicati sul sito del Tribunale di Nola a cura della cancelleria;”* e disponendo che *“l'O.C.C., decorsi i 10 giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 70, comma 3, C.C.I.I., riferisca al giudice, sentito il debitore (ovvero modifichi il piano)”*.

A seguito delle comunicazioni ex art. 70 comma 2 CCII, sono pervenute talune precisazioni di credito nonché osservazioni da parte del creditore IBL Spa (ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO) che ha eccepito: 1) la mancanza di documentazione a sostegno delle spese indicate come necessarie al sostentamento familiare; 2) la violazione della *par condicio creditorum* in base al piano di ammortamento predisposto dai ricorrenti; 3) la violazione dell'art. 71, quarto comma, CCII per quanto

concerne le previsioni afferenti al compenso dell'OCC; 4) la mancanza di convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

L'occ, nel prendere posizione su tutte le contestazioni sollevate dal creditore IBL, ha altresì recepito le precisazioni del credito dei vari creditori modificando ed integrando il piano di ammortamento nei seguenti termini: 1) attivo destinato ai creditori pari a complessivi € 25.428,00 derivanti dal pagamento di nr. 84 rate mensili di € 300,00 + nr. 1 rata da 228,00; 2) quanto, poi, al compenso dell'occ, è previsto il versamento nella misura del 70% all'inizio dei pagamenti e il 30% alla fine del piano (Credito O.C.C. € 3.050,00 di cui € 2.135,00 all'inizio e € 915,00 alla fine dei pagamenti comprensivi di iva, previa liquidazione del giudice).

Con provvedimento depositato in data 16/6/2025 il giudice dott.ssa Rosa Napolitano, *“tenuto conto delle contestazioni sollevate da Agenzia delle Entrate e Riscossione, Compass Banca Spa, Comune di Casalnuovo e IBL Banca Spa nonché delle modifiche al piano operate all'esito di tali contestazioni; ritenuta l'opportunità di disporre la comparizione delle parti e dei creditori interessati onde definire, in contraddittorio con i soggetti interessati, la natura delle opposizioni e verificare la ritualità, tempestività e/o ammissibilità delle stesse, oltre che per verificare la posizione dei creditori opponente all'esito delle indicate modifiche”*, ha fissato per la comparizione degli istanti, dell'occ e dei creditori interessati l'udienza del 07/10/2025 ore 10:00, onerando l'occ di provvedere alla comunicazione a tutti i creditori del provvedimento di fissazione udienza e della relazione contenente modifiche al piano.

All'udienza del 07/10/2025, nel riportarsi il creditore IBL alle contestazioni già depositate in atti, l'occ ha dato atto che all'esito della comunicazione della relazione contenente modifiche al piano nessun creditore ha proposto osservazioni, insistendo, pertanto, per l'omologa della proposta di ristrutturazione dei debiti avanzata dai ricorrenti, di talchè il giudice ha riservato la decisione in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'omologa.

2. Il piano proposto da Del Pezzo Imma e Bolognini Salvatore può essere omologato.

2.1 Va innanzitutto rilevato come la proposta di composizione della crisi soddisfa tutti i requisiti previsti dagli artt. 69 e ss. CCII.

Dall'esame della documentazione in atti e dalla relazione del professionista emerge infatti come gli istanti:

- siano qualificabili alla stregua di consumatori ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e del CCII nei termini evidenziati nel decreto di apertura depositato in data 05/05/2025;

- si trovano in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il valore di possibile ed ipotetico realizzo del patrimonio personale liquidabile, risultando le entrate degli stessi ed il patrimonio mobiliare ed immobiliare non sufficienti a poter adempiere ai debiti da questi contratti in quanto: 1) Bognini Salvatore dispone di un'entrata mensile da reddito di lavoro dipendente (dell'importo mensile di circa €. 1.450,00), non risulta proprietario di alcun bene immobile e risulta titolare solo di n. 2 beni mobili registrati di scarso valore economico (Motociclo Aprilia del 2002 targato BP66668 dal valore € 300,00 circa; Auto Renault del 2010 targata EF713FF dal valore €. 3.750,00); 2) Del Pezzo Imma risulta inoccupata, priva di redditi e di beni immobili e mobili registrati; 3) a fronte di tale patrimonio e dell'espressa indicazione di spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare (composto da nn. 4 membri) per un importo pari ad € 1.150,00 al mese, sussiste una esposizione debitoria complessiva pari ad € 1.162,36 per quanto concerne la posizione di Del Pezzo Imma ed € 53.689,55 per quanto concerne la posizione di Bognini Salvatore;
- non hanno beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- non sono soggetti né assoggettabili a procedure concorsuali di cui alla lett. e dell'art. 2, comma 1, lett. c) del CCII;
- non hanno fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, a procedimenti previsti dal CCII;
- hanno fornito la documentazione necessaria a ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale di cui all'art. 67 co.2 CCII.

Quanto, poi, al requisito dell'assenza della colpa grave, malafede e frode va evidenziato come la nuova disciplina dettata dall'art. 69 del CCII ha confermato che uno dei presupposti di ammissione alla procedura è il non aver determinato la situazione di sovraindebitamento con frode, mala fede o colpa grave, sulla scia di quanto aveva già disposto il d.l. n. 137/2020, convertito in legge n. 176/2020, di modifica della legge 3/2012.

Come sottolineato dalla giurisprudenza di merito con riferimento alla nozione di "colpa grave" nella legge 3/2012, il controllo del giudice resta ancorato all'assenza di colpa e di atti in frode, ma si arricchisce, nell'ottica del *favor debitoris*, di un ulteriore elemento di valutazione selettiva, ovvero il grado di rilevanza della colpa, ora limitato ai soli casi di colpa grave e di mala fede.

Richiamando quanto posto in rilievo da attenta giurisprudenza di merito formatasi in vigenza della legge 3/2012 *“ciò vuol significare che il prisma delle condotte negligenti o contrarie a buona fede idonee ad escludere l'accesso del debitore sovraindebitato alla procedura di piano del consumatore è limitato a quelle sole che palesano, se non la dolosa preordinazione della situazione di incapienza patrimoniale, quantomeno*

una prudenza o cautela notevolmente inferiori alla media. Tale condizione subiettiva (colpa grave), ostativa alla concessione del beneficio di parziale esdebitazione - che il piano del consumatore offre indipendentemente dal consenso dei creditori - ricorre in almeno due ipotesi: a) quando, a passività invariate, il consumatore si sia privato di risorse patrimoniali gratuitamente o a prezzo incongruo a beneficio di terzi ovvero al fine di soddisfare, tanto più se con mezzi anomali, crediti preferenziali, sottraendo dunque incautamente beni su cui la massa dei creditori anteriori aveva fatto affidamento; in tal caso dovendo l'indagine giudiziale incentrarsi essenzialmente sul coefficiente soggettivo di artificiosa preordinazione da parte del debitore (cfr. Trib. Benevento 23 aprile 2019, in --omissis--), eventualmente desumibile dall'entità della risorsa sottratta, essa resterà del tutto autonoma rispetto a quella sulla revocabilità ordinaria dell'atto, sia sotto il profilo dei limiti temporali quinquennali che della compartecipazione del terzo; b) quando il consumatore, assumendo nuove obbligazioni, senza minimamente considerare l'insostenibilità dell'accresciuta esposizione né ponderare le esigenze poste alla base del ricorso al credito, abbia incautamente reso la garanzia patrimoniale generica insufficiente rispetto alle passività complessivamente assunte" (Tribunale Avellino sez. I, 03/03/2021).

Il disposto di cui all'art. 69 comma 1 CCII, recependo quanto già previsto all'art. 7 comma 2 lettera d- ter l. 3/2012, ha, dunque, confermato la necessità della verifica, da parte del giudice, che il consumatore, all'atto dell'assunzione di obbligazioni, abbia effettuato una valutazione di proporzionalità tra l'entità del debito di cui si fa carico e la capienza del proprio patrimonio, non venendo in rilievo, in particolare, il fatto che trattasi di soggetto spesso privo di conoscenze specifiche relative al settore negoziale di riferimento.

La gravità della colpa si desume oltre che (sotto il profilo quantitativo dell'imprudenza) dalla reiterata violazione della regola cautelare, anche (sotto il profilo qualitativo dell'imprudenza) dall'entità complessiva delle obbligazioni contratte.

Il deposito del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, in ragione della peculiare sequenza del procedimento di omologazione, impone al Tribunale un'attenta indagine sulla colpa grave del consumatore nell'assunzione dei debiti c.d. volontari, di modo che l'accertamento giudiziale - compiuto alla luce del ricorso, della documentazione agli atti e della relazione dell'O.C.C. - della sua sussistenza per avere il consumatore contratto obbligazioni nella consapevolezza, sulla base di un giudizio

prognostico, di non poterle adempiere, rende l'istante immeritevole di accesso alla procedura e deve condurre il giudice a negare l'omologazione del piano proposto.

L'assenza di colpa grave può ravvisarsi quando il consumatore, confidando sull'entità disponibile di reddito e patrimonio, abbia ritenuto - in modo ragionevole ed al momento in cui ha assunto l'obbligazione - di poterla adempiere.

Sulla scorta di tali principi, può ritenersi senz'altro incolpevole il debitore che si trovi a dover affrontare una crisi da sovraindebitamento a cagione di esigenze sopravvenute non ragionevolmente prevedibili, ovvero che abbia ragionevolmente valutato la propria capacità restitutoria sulla base di elementi non rivelatisi fondati.

Può, dunque, essere ammesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore il consumatore che prova di avere contratto tutte le obbligazioni con colpa lieve e non con colpa grave, mentre non può accedere alla procedura chi abbia determinato il sovraindebitamento per mezzo di un ricorso al credito consapevolmente non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Occorre, altresì, precisare che il riferimento al parametro della colpa grave non comporta alcuna inversione degli oneri probatori, che rimangono a carico del soggetto che ha chiesto di accedere alla procedura, assumendo dunque l'assenza di una siffatta condotta i connotati di elemento costitutivo negativo della fattispecie e dovendo, pertanto, essere provati dal richiedente.

Nella fattispecie in esame, gli istanti hanno debitamente assolto all'onere di allegazione e prova posto a loro carico.

Come si evince dalla relazione dell'OCC e dalla documentazione ad essa allegata, i ricorrenti non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, dal momento che la genesi del sovraindebitamento appare da rinvenire, come rilevato dal gestore nella propria relazione, nella precarietà lavorativa di Bolognini Salvatore e nell'esponentiale aumento delle spese legate al nucleo familiare, controbilanciato dal venir meno dell'aiuto economico offerto agli istanti dai genitori di Del Pezzo Imma (cfr. pagg. 7, 8 relazione occ dott. Massimo Rubino). Richiamando, sul punto, quanto evidenziato dall'occ nella relazione integrativa depositata in data 06/06/2025, *“l'odierno sovraindebitamento, lungi dall'essere stato causato da colpa grave e/o per malafede, è stato causato, in primis, dalla precarietà del lavoro del sig. Bolognini, il quale solo in data 01.07.2022 ha ottenuto contratto di lavoro a tempo indeterminato, nonché, a seguito del decesso della suocera, dal venir meno dell'apporto finanziario divenuto una costante per il mantenimento della*

propria famiglia. Nell'anno 2008 quando gli istanti decisero di sposarsi, stabilirono la convivenza presso la casa dei genitori della sig.ra Del Pezzo, rappresentando per gli stessi, motivo di maggiore serenità oltre che di aiuto economico. Con la crescita del proprio nucleo familiare, gli stessi necessitavano di una casa idonea alle proprie esigenze, motivo per il quale, nell'anno 2023 il sig. Bolognini, stipula il primo contratto di locazione in qualità di conduttore, con la sottoscrizione della suocera in qualità di garante. Nella nuova abitazione, saranno gli istanti, ad ospitare la suocera/madre anziana, malata, e assistita dalle cure e dall'affetto della famiglia. Con il trasferimento sono state affrontate le naturali spese di trasloco nonché di adeguamento dell'immobile alla famiglia. L'aggravarsi delle condizioni di salute della madre della sig.ra Del Pezzo, costretta poi, al ricovero in strutture specializzate, e infine al decesso (si allega certificato di morte), ha determinato prima un peggioramento dell'equilibrio finanziario dei debitori e poi lo stato di insolvenza. Come già precisato in relazione, l'anziana signora percepiva la pensione e sosteneva le spese della famiglia Bolognini in virtù della precarietà del lavoro di quest'ultimo (contribuiva alle spese primarie, affitto, utenze, vitto ecc.). Con il ricovero della suocera in RSA per anziani non autosufficienti (c.d. skock esogeno) tale aiuto è venuto meno".

Nel caso di specie, dunque, può concludersi che gli istanti si siano trovati in uno stato di sovraindebitamento non gravemente colpevole se si tiene conto delle circostanze emerse nel corso della procedura e della causa principale del sovraindebitamento come dagli stessi indicata e riscontrata in atti.

Quanto, poi, alla fattibilità del piano, essa viene garantita:

- 1) da una congrua soglia di soddisfacimento dei creditori, che rappresenta un accettabile punto di equilibrio fra il diritto dei creditori a trovare soddisfazione e la necessità, insita nella *ratio* della procedura, di garantire al consumatore e al suo nucleo familiare un dignitoso tenore di vita;
- 2) dalla garanzia offerta ai creditori dal reddito di lavoro dipendente percepito dall'istante.

Quanto, poi, alla durata del piano (7 anni), va osservato che la L. 27 gennaio 2012, n. 3, la cui disciplina è oggi trasfusa nel CCII, introducendo le procedure di composizione della crisi al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento per i debitori non assoggettabili alle (altre) procedure concorsuali, non ha previsto un limite

massimo di durata di queste procedure, nè - malgrado la nuova configurazione degli istituti - indicazioni al riguardo si rinvenivano nel nuovo Codice della Crisi d'impresa. In mancanza di una espressa previsione normativa, pare opportuno richiamare, stante la sostanziale identità di disciplina, la posizione espressa dalla Corte di Cassazione con riguardo al piano del consumatore di cui alla L. n. 3 del 2012 (oggi piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore) avente una durata superiore al quinquennio (cfr. Cass. civ., Sez. I, ordinanza 28-10-2019, n. 27544).

In particolare, la Suprema Corte di Cassazione ha sottolineato che non si può aprioristicamente escludere che gli interessi dei creditori possano essere meglio tutelati attraverso un piano che preveda una dilazione di significativa durata, anche superiore ai 5 anni, piuttosto che mediante il ricorso alla procedura di vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore, ritenendo pertanto *“omologabile, in assenza di specifica disposizione di legge sul termine massimo per il compimento dei pagamenti, la proposta di piano del consumatore per la soluzione della crisi da sovraindebitamento che preveda una dilazione dei pagamenti di significativa durata, anche superiore ai cinque o sette anni, non potendosi escludere che gli interessi dei creditori risultino meglio tutelati da un piano siffatto, in quanto la valutazione di convenienza è pur sempre riservata ai creditori, cui deve essere assicurata la possibilità di esprimersi sulla proposta, anche alla luce del principio di origine comunitaria della cd. “second chance” in favore degli imprenditori, ispiratore della procedura”*.

La Cassazione ha espressamente valorizzato il principio ispiratore della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, quello della *“second chance”*, ritenendo necessario garantire una seconda opportunità ai consumatori che si distinguono per meritevolezza e che non abbiano causato il proprio dissesto economico in mala fede o in modo fraudolento; del resto la dilazione, anche se di lunga durata, non pone un problema di fattibilità giuridica, ma influisce soltanto sulla valutazione di convenienza per i creditori.

La stessa Suprema Corte ha, altresì, chiarito come a conclusioni diverse non può giungersi sulla scorta del fatto che il piano del consumatore non prevede la possibilità del voto, atteso che l'asimmetria (rispetto all'accordo di composizione proponibile dal debitore ex art. 7 della medesima legge, oggi concordato minore) può essere colmata in via interpretativa, nell'ambito delle regole che attengono a quel piano; regole che, per come formulate, non escludono la possibile rilevanza di libere ed appropriate

forme di manifestazione di volontà cui associare la tutela del creditore (cfr. Cass. n. 17834 del 2019).

Mutuando tali principi, si ritiene opportuno evitare posizioni aprioristiche in ordine alla possibile durata massima delle procedure di sovraindebitamento, adottando, di contro, soluzioni che tengano conto dei caratteri peculiari e delle specificità di ogni singola proposta, atteso che, da un lato, proprio tale lettura è necessitata dalla stessa *ratio* della disciplina del sovraindebitamento, ispirata all'esigenza di matrice comunitaria di tutelare l'impresa e il consumatore attraverso strumenti di risoluzione della crisi o dello stato di sovraindebitamento, riconoscendo un'altra "*chance*" e, dall'altro, solo tale lettura si palesa idonea a rendere realmente effettivo lo speciale strumento di tutela ideato dal legislatore (cfr. in tal senso, Tribunale Como Sez. 1, 24-05-2018).

Va in tal senso riconosciuta la possibilità di omologare un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore che preveda una durata notevole, laddove lo stesso dia specifico conto dei motivi della durata (la quale non può che essere rapportata alle possibilità economiche dei debitori, alla sostenibilità effettiva dell'impegno che assume ed alla fattibilità del piano attestata dal professionista nominato) e consenta comunque una soddisfazione non irrisoria dei creditori.

In definitiva, ritenuto che l'adozione di un'interpretazione eccessivamente restrittiva in ordine alla ragionevole durata della procedura rischia di minare l'effettività dello strumento e mal si concilia con la *ratio* della normativa sul sovraindebitamento imponendosi, pertanto, una valutazione caso per caso, che tenga conto delle peculiarità della concreta fattispecie oggetto di indagine, si ritiene, nel caso di specie, che la proposta oggi in esame configuri un accettabile punto di equilibrio fra il diritto dei creditori a trovare soddisfazione e la necessità di garantire al consumatore e al suo nucleo familiare un dignitoso tenore di vita, in quanto il rapporto rata/reddito indicato appare coerente con la suesposta necessità di equilibrio delle diverse esigenze, anche considerando il fatto che un maggiore importo della rata comporterebbe l'inevitabile lesione del diritto ad un tenore di vita accettabile.

2.2 Superato lo scrutinio dell'ammissibilità giuridica e della fattibilità del piano proposto dai ricorrenti, appare ora opportuno esaminare le contestazioni sollevate dal creditore IBL.

Quanto alle contestazioni relative alla mancanza di documentazione a sostegno delle spese indicate come necessarie al sostentamento familiare, va evidenziato come il

gestore abbia debitamente tenuto conto dei parametri di cui all'art. 68, comma 3, CCII e che le spese di mantenimento del nucleo familiare autocertificate dai debitori si palesano assolutamente congrue, facendo riferimento ad un nucleo familiare composto da ben 4 persone aventi una sola fonte di reddito.

Quanto ai rilievi in ordine alla violazione della *par condicio creditorum*, anch'essi si palesano non pertinenti in quanto: 1) nel piano risultano inseriti n. dieci creditori chirografari, ciascuno dei quali beneficia di una soddisfazione del credito nella misura del 30%, nonché un creditore privilegiato (Agenzia delle Entrate-Riscossione), il cui credito è integralmente soddisfatto nella misura del 100%; 2) l'esecuzione del piano è strutturata secondo un criterio di soddisfazione lineare dei creditori, prevedendo il pagamento di una rata mensile pari ad euro 300,00 in favore di ciascun creditore in luogo della ripartizione della medesima rata in undici pagamenti mensili proporzionali dell'importo di euro 27,27 ciascuno in quanto l'effettuazione di n. undici bonifici mensili comporterebbe un costo complessivo pari a euro 55,00 (euro 5,00 per ciascun bonifico); 3) sotto il profilo pratico e nell'interesse di una maggiore soddisfazione dei creditori, non si è proceduto alla suddivisione della rata tra i diversi crediti appartenenti al medesimo rango, atteso che tale modalità di pagamento determinerebbe un importo netto significativamente ridotto in ragione dell'incidenza dei costi di bonifico, senza che ciò comporti, tuttavia, la prospettata violazione della *par condicio creditorum*.

Quanto alle contestazioni in ordine alla violazione dell'art. 71, comma 4, CCII per quanto concerne le previsioni afferenti al compenso dell'OCC, va evidenziato come: 1) il compenso dell'occ rappresenti un credito prededucibile in virtù dell'espresso disposto di cui all'art. 6 CCII; 2) il c.d. "Correttivo-ter" D.Lgs. n. 136/2024 ha modificato l'art. 71 riconoscendo espressamente la possibilità di corrispondere acconti sui compensi dell'occ durante la fase esecutiva del piano, di talchè non può ritenersi illegittima la previsione del riconoscimento di acconti in favore dell'occ, con versamento del compenso finale all'esito della procedura, previa liquidazione finale da parte del giudice in ossequio al disposto di cui all'art. 71 comma 4 CCII.

Quanto, infine, alla contestazione afferente al profilo della non convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, va evidenziata l'inammissibilità dell'opposizione, avendo il creditore opponente colpevolmente aggravato la situazione di sovraindebitamento dei ricorrenti in violazione dei principi di cui all'art. 124 bis del decreto legislativo n. 385/1993, così come evidenziato dall'occ nella relazione particolareggiata in atti.

Come è noto, già l'art. 12 bis comma 3 bis della l. 3/2012, novellata nell'anno 2020, prevede che *“il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore”*. Tale disposizione è stata ribadita dall'art. 69 comma 2 CCII secondo cui *“il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'art. 124 bis del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta”*.

Il legislatore della riforma ha inteso valorizzare il comportamento dei creditori contestualmente andando a responsabilizzare l'attività di concessione del credito, al fine di arrestare in radice e di non aggravare situazioni di indebitamento pregresse agendo sia in una logica macroeconomica, di protezione del mercato da fenomeni patologici e irreversibili di sovraindebitamento, che rischiano di danneggiare il funzionamento del mercato creditizio, sia microeconomica, per sottrarre la clientela più debole e sprovvista di reddito adeguato dalla spirale del debito.

La *ratio* è certamente quella di dare maggior rilievo al “cd. concorso di colpa” del creditore che, consapevole della previa condizione debitoria del cliente, allevia eventuali profili di negligenza in capo al consumatore per aver fatto ricorso al credito in misura non proporzionata alle proprie capacità patrimoniali.

Tanto conferma anche il richiamo all'art. 124 bis T.u.b, in tema di credito al consumo, ove si stabilisce che *“Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”*.

Da una interpretazione letterale della norma in esame emerge chiaramente come l'onere di valutazione del merito creditizio del finanziato gravi principalmente sul finanziatore, che, nel caso, potrà valutare l'opportunità di acquisire informazioni aggiuntive rispetto a quelle fornite dal consumatore stesso (cfr. in tal senso Tribunale Napoli Nord, 01 Marzo 2023: *“Ai fini dell'esclusione della facoltà di opporsi all'omologazione della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore, la valutazione del merito creditizio richiesta dall'art. 124 bis TUB deve ritenersi non*

*correttamente svolta ove l'ente finanziario, all'atto dell'erogazione del credito, si sia limitato ad acquisire informazioni dal debitore senza provvedere alla consultazione delle relative banche dati a disposizione"). Del resto, le stesse società finanziarie, che esercitano professionalmente l'attività di concessione del credito presso la clientela, risultano le più qualificate a procedere alla valutazione della futura solvibilità del debitore, piuttosto che il debitore stesso, i cui profili di colpa, quand'anche in astratto fossero configurabili, verrebbero senz'altro assorbiti e superati da quelli propri del contraente professionalmente qualificato (cfr. in tal senso, *ex multis*, Tribunale Vicenza, 24 settembre 2020; Tribunale Napoli, 21 ottobre 2020; Tribunale Napoli Nord, 21 dicembre 2018; cfr. più di recente Tribunale di Torre Annunziata 5 marzo 2023: "non è seriamente argomentabile che un operatore professionale, quale senza dubbio è l'istituto di credito, dal quale esigere una diligenza qualificata nell'adempimento delle proprie funzioni (cfr art. 1176, 2° comma, cc), faccia esclusivo affidamento sulle informazioni fornite dal cliente al fine di formarsi il proprio convincimento sul grado di affidabilità finanziaria di questi, in presenza di un flusso informativo dedicato agli intermediari finanziari posto a tutela della stabilità del sistema finanziario. L'onere della prova di aver condotto una istruttoria approfondita diretta a valutare le capacità reddituali del consumatore, nonché dei fattori che riducono o potrebbero ridurre la capacità dei consumatori di adempiere agli obblighi derivanti dal contratto di credito, ricade sull'intermediario finanziario stesso, la cui difesa si è però concentrata sulla dichiarazione asseritamente mendace di (mercé la compilazione del questionario sul merito creditizio), non potendosi ribaltare l'onere di valutazione del merito creditizio, che incombe sull'intermediario finanziario, nella arbitraria determinazione di ulteriori obblighi dichiarativi a carico del cliente cui addebitare la scarsa veridicità delle affermazioni rese ma la cui verifica costituisce precipuo obbligo a posto a carico della controparte del rapporto negoziale, avendone i mezzi, per effetto ex lege eseguite già a monte").*

Nel caso di specie, si ritiene emergano inequivoci profili di colpa in capo al creditore opponente: la stipulazione della cessione del quinto dello stipendio con IBL, intervenuta quando gli istanti già risultavano ampiamente esposti sul piano finanziario, non poteva esimere la società che eroga il credito dal condurre e proseguire le proprie autonome ricerche patrimoniali sui contraenti, a tutela della propria posizione negoziale, come evidenziato dall'occ il quale ha effettivamente posto in rilievo come "il creditore IBL non ha minimamente valutato il merito creditizio ne ha consultato le

banche dati opportune, bensì si è assicurato il rimborso delle rate attraverso la cessione del credito e delega di pagamento A SEI MESI DI DISTANZA DALL'ULTIMO FINANZIAMENTO DALLA STESSA CONCESSO. DI FATTO, la IBL si è AUTO - RIFINANZIATA a discapito del debitore inconsapevole. Inoltre, non si è proprio curata dell'esistenza di già n. 2 finanziamenti COMPASS in corso, aggravando, di fatto, il sovraindebitamento. L'inadempimento del DEBITORE, in virtù del rapporto entrata/spesa mensile era una ipotesi prevedibile per la IBL".

Non essendo stata fornita la prova da parte dell'istituto finanziatore che siano state realizzate le opportune verifiche sull'affidabilità dei clienti, risulta preclusa al creditore la possibilità di formulare valide opposizioni all'omologazione del piano in ordine al profilo della convenienza della proposta, in quanto appare chiaro, come emerge dalla relazione dell'occ, che la cessione del quinto sottoscritta con IBL abbia determinato un aggravamento della situazione debitoria degli istanti.

Vale, peraltro, appena il caso di rilevare come la contestazione della convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, oltre a palesarsi inammissibile, risulta infondata anche nel merito avendo l'occ debitamente evidenziato come la proposta dei ricorrenti risulti più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria (si riportano, sul punto, i rilievi dell'occ: *"Nel caso di specie, non essendo i ricorrenti proprietari di beni immobili da liquidare, lo scrivente OCC, ritiene che l'alternativa liquidatoria, non sia più conveniente per i creditori rispetto alla proposta di ristrutturazione dei debiti. Il sig. Bolognini è proprietario di un motociclo Aprilia dell'anno 2002 targato BP 66668 dal valore €. 300,00 circa utilizzato dal debitore per recarsi al lavoro ed un'auto Renault del 2010 targata EF 713 FF dal valore €. 3.750,00 circa utilizzata dalla sig.ra Del Pezzo per accompagnare i minori a scuola. Per tali beni non è ipotizzabile la vendita in quanto sono gli unici mezzi di trasporto necessari per recarsi al lavoro e accompagnare i minori a scuola. Inoltre, lo scarso valore commerciale non inciderebbe significativamente sulla distribuzione del ricavato ai creditori, detratte le spese di vendita (si pensi che solo la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche e pari ad €. 100,00 per ogni tentativo di vendita, oltre le spese di aste giudiziarie spa, perizia, ecc)..... omissis...si dovrebbe liquidare lo stipendio mensile detratte le spese necessarie per vivere. Con un semplice calcolo matematico, si potrebbe attribuire ai creditori la somma eccedente il minimo vitale, detratte le spese per il sostentamento della famiglia moltiplicato per il numero degli anni tre. Entrate mensile €. 1.450,00 – spese mensile €. 1.150,00, somma da attribuire al riparto €. 300,00 mensili (€. 300,000*

x 36 mesi e pari a €10.800,00). Con la Ristrutturazione del debito si propone di pagare € 22.658,00. Con la liquidazione controllata si ripartisce la somma ai creditori di € 10.800,00. Appare ovvio, quindi, che con la ristrutturazione dei debiti i creditori avrebbero una soddisfazione migliore rispetto all'alternativa della liquidazione controllata").

Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, si ritengono sussistenti tutte le condizioni richieste dalla legge per procedere alla omologa della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 70 CCII.

P.Q.M.

- **omologa** il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da **Del Pezzo Imma e Bolognini Salvatore**;

- **dispone** che i debitori compiano ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;

- **dispone** che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione del piano, sottoponendole al giudice, ove necessario;

- **onera** l'OCC di riferire ogni sei mesi per iscritto sullo stato dell'esecuzione;

- **dispone** che della presente sentenza sia data pubblicità mediante pubblicazione sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 02.02.2023 (cui si rimanda per le relative indicazioni) a cura dell'OCC entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità: a) provveda l'OCC preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare: 1) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute (ivi compresa la condizione di tossicodipendenza o di ludopatia); 2) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute; b) provveda l'OCC a trasmettere i documenti di cui al punto a) preventivamente epurati dei dati sensibili all'indirizzo staff.nola@astegiudiziarie.it almeno 5 giorni prima dalla scadenza del termine di giorni 15 fissato per la pubblicazione della sentenza;

- **dispone** che la presente sentenza sia comunicata ai creditori immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dal deposito, a cura dell'OCC;

- **nulla dispone** sulle spese del procedimento;

- dichiara chiusa la procedura.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai ricorrenti e all'OCC.

Nola, 12.01.2026

Il Giudice

dott.ssa Rosa Napolitano